FIDEIUSSIONI NULLE ®

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABATO, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **1908/2018**, avente ad oggetto "*opposizione a decreto ingiuntivo*", riservata per la decisione all'udienza del **4 febbraio 2020**

TRA

[redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA

[redacted] (C.F. [redacted], con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA

[redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA

[redacted] (C.F. [redacted]),

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA [redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA [redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA [redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA [redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA [redacted]. (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted] MATERA *– OPPONENTI –*

CONTRO

BANCA [redacted] (C.F. [redacted]), con l'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliato in [redacted]

– OPPOSTA –

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

* * * * * * * * * *

All'udienza sopra indicata le parti hanno concluso come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

LA DOMANDA MONITORIA – L'opposta ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la condanna in solido dei convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di [redacted] per la quale rispondono, quale debitore principale, l'opponente [redacted] s.r.l. in liquidazione, e gli altri opponenti quali fideiussori, a seguito di mutuo chirografario contratto dalla prima e garantito dai secondi.

SULL'ECCEZIONE D'INCOMPETENZA FUNZIONALE – L'opposto istituto di credito, a seguito dei motivi d'opposizione dedotti dagli opponenti e, in particolare, dell'eccepita nullità della fideiussione prestata per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 (legge Antitrust), ha eccepito l'incompetenza funzionale di questo giudice, per essere competente il Tribunale delle Imprese ai sensi dell'articolo 33 della citata legge.

L'eccezione non è condivisibile perché, come correttamente eviden-

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

ziato dalla difesa degli opponenti, l'eccepita nullità costituisce oggetto di un accertamento incidentale, il cui esame compete a questo Tribunale perché trattasi di eccezione riconvenzionale, come tale idonea solo a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio (sul punto si richiama Tribunale di Belluno, sentenza n. 53 del 31.01.2019, richiamata dalla difesa degli opponenti).

1° MOTIVO D'OPPOSIZIONE – Gli opponenti hanno disconosciuto la documentazione prodotta in copia dell'istituto di credito opposto che, a seguito di tale disconoscimento, ha prodotto gli originali di tali documenti per cui, sul punto, l'opposizione va disattesa (e, del resto, gli opponenti su tale motivo null'altro hanno dedotto nel corso del giudizio).

2° MOTIVO D'OPPOSIZIONE – Gli opponenti hanno contestato la validità della clausola negoziale, con la quale è stato pattuito il tasso d'interesse del 12,56%, da loro ritenuto usuraio.

Anche questo motivo d'opposizione dev'essere disatteso, in quanto l'istituto di credito opposto ha prodotto copia del decreto ministeriale di rilevazione dei tassi usurari nel periodo in cui il finanziamento è stato stipulato, dal quale emerge che per il tipo di operazione compiuta il tasso soglia è pari al 17,325%.

3° MOTIVO D'OPPOSIZIONE – Gli opponenti hanno contestato la nullità del contratto di fideiussione, per violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 (legge Antitrust).

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

In particolare, la difesa degli opponenti assume che nel contratto di fideiussione in oggetto, sono state inserite agli articoli 2, 7 e 9 le clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c., conformi al modello elaborato nel 2003 dall'ABI con l'emissione delle norme bancarie uniformi, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 perché contrario al citato articolo 2 della legge n. 287/90, conformità che risulta provata dalla produzione documentale in atti e, comunque, non è stata contestata dall'istituto di credito opposto.

Quest'ultimo, sul punto, ha eccepito che quella prestata è una fideiussione specifica in quanto relativa ad affare determinato (il finanziamento per cui è causa), mentre il provvedimento del 2.5.2005 della Banca d'Italia, al punto n. 9, dispone espressamente che la censura riguarda lo schema contrattuale relativo alla "*fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca*", ovvero la c.d. fideiussioni omnibus.

L'eccezione sollevata dall'istituto di credito non può essere condivisa, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla "*fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie*" in generale (vedasi punto

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005) e, comunque, anche a voler ritenere la censura operata dalla predetta autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedirebbe a questo giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione, quale quella prestata nella fattispecie dagli opponenti, in quanto anch'essa posta in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.

Altra eccezione sollevata dall'istituto di credito sempre in ordine alla nullità del contratto di fideiussione, è quella secondo cui si tratterebbe di nullità parziale e, in quanto tale, non potrebbe inficiare l'intero contratto (richiama, sul punto, Cass. Civ., sez. I, 26.9.2019, n. 24044, secondo cui "*Con riguardo a contratti di fideiussione in cui figurino clausole che riproducono il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle norme bancarie uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali predisposte dalla banca e rese in attuazione di intese illecite ai sensi dell'art. 2 della l. 10.10.1990, n. 287, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba valutarsi dal giudice alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da*

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite").

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

Al riguardo deve osservarsi che l'articolo 1419 c.c. dispone che "*La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità*" e la giurisprudenza ha precisato che l'effetto estensivo della nullità della singola clausola all'intero contratto, assume carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione dello stesso contratto (così, per tutte, Cass. Civ. Sez. III, 27.1.2003, n. 1189, secondo cui "*L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse, perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto*"), e che l'estensione della nullità all'intero contratto, si verifica quando la nullità delle parti o della singola clausola si riferisce ad un elemento essenziale del negozio ("*Il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione che*

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità" – Cass. Civ. Sez. I, 19.7.2002, n. 10536).

Ciò posto, nel caso in esame le pattuizioni (conformi allo schema ABI) contenute nelle clausole 2 e 9 della fideiussione prestata, hanno sicuramente avuto una funzione rilevante e fondamentale ai fini della conclusione del contratto, in quanto estendono la garanzia fideiussoria sia al caso in cui, estinta l'obbligazione, l'istituto di credito fosse stato costretto a restituire delle somme a seguito di annullamento, revoca o inefficacia dei pagamenti estintivi (articolo 2), sia a quello in cui l'obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida (articolo 9), pattuizioni con le quali l'istituto di credito ha rafforzato in maniera forte la garanzia che andava ad assumere dai fideiussori, il che porta a ritenere che senza tali ulteriori pattuizioni il prestito non sarebbe stato concesso.

4° MOTIVO D'OPPOSIZIONE – Gli opponenti hanno contestato la validità del contratto di fideiussione, perché viziato il consenso (articolo 1427 e ss. c.c.), motivo sul quale questo giudice si esime dal pronunciarsi, stante le conclusioni che precedono e sulla base delle quale è stata ritenuta la nullità del contratto.

5° MOTIVO D'OPPOSIZIONE – Gli opponenti, nella memoria ex articolo

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

FIDEIUSSIONI NULLE ®

183 c.p.c., hanno contestato l'idoneità del contratto di finanziamento chirografario quale titolo esecutivo, eccezione da un lato tardiva e dall'altro irrilevante, atteso che il credito vantato dall'istituto di credito è stato azionato con richiesta di decreto ingiuntivo.

L'opposizione, quindi, è parzialmente fondata, in quanto l'opposto decreto ingiuntivo dev'essere revocato e al pagamento della somma ingiunta dev'essere condannata la sola debitrice principale, [redacted]. in liquidazione.

Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, che comporta una soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.

Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata, con atto notificato in data 11.10.2018, da [redacted] in liquidazione, [redacted]

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68

[redacted]. avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted]/2018, emesso da questo Tribunale in data [redacted], con il quale gli opponenti venivano condannati in solido al pagamento, in favore della Banca [redacted], della somma di [redacted], oltre interessi e spese di procedura così come ivi liquidati, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1.revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2.condanna l'opponente [redacted] in liquidazione al pagamento, in favore dell'istituto di credito opposto, della somma di [redacted], oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;

3.compensa le spese di giudizio tra le parti;

4.sentenza esecutiva per il capo 2.

Matera, 6 luglio 2020.

Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato

www.fideiussioninulle.it

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f3943e8eaedad6274113c203a68